



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1180/2022** promossa da:

PASQUALE NAPOLITANO

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE

Il Giudice dott. Andrea Marangoni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/02/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 16/12/2022 e contestuale istanza cautelare, Pasquale Napolitano, già inserito nelle graduatorie permanenti "24 mesi" per la provincia di Modena relative al personale ATA, premettendo di aver presentato, in occasione del successivo bando di aggiornamento, in data 15.5.2022, nuova domanda per le suddette graduatorie e medesimo profilo di Assistente Amministrativo, nella quale sarebbe stato inserito in posizione n. 38 con punti 37,15, nonché premettendo di aver proposto infruttuosamente reclamo, giusta la ritenuta erroneità del punteggio, ha chiesto, in via cautelare, di:

Accertare e dichiarare che al ricorrente:

"- deve essere valutato l'intero periodo di servizio 1/9/2017 – 31.8.2018 prestato presso l'istituto BNTD02500Q - Istituto Tecnico Commerciale INIP di Benevento

- Deve altresì essere valutato il servizio di leva obbligatorio in punti 5 anziché 0,50

- Per effetto di tali valutazioni al ricorrente spetta essere immesso in ruolo, anche eventualmente in sovrannumero ove ritenuto il consolidamento dei diritti dei già immessi in ruolo

Per l'effetto, condannare il Ministero resistente a quanto sopra dichiarato di diritto

In conseguenza dichiarare altresì il diritto del ricorrente alla preferenza della scelta della sede di servizio ex art. 33 l. 104/92 e per l'effetto condannare il Ministero resistente ad assegnare il ricorrente alla sede che risulterà preferita tra quelle disponibili al di del dichiarato diritto e/o comunque tra quelle disponibili in riferimento alla comunicazione dell' USP di Benevento”

Quanto al *fumus boni iuris*, ha dedotto che:

- l'amministrazione non avrebbe considerato ai fini del punteggio il servizio svolto dal 7.10.2017 al 31.8.2018, erroneamente non dichiarato nella precedente istanza di inserimento;
- il servizio di leva prestato dal ricorrente, e dichiarato nelle domande di cui sopra, avrebbe dovuto essere valutato punti 6 anziché 0,6 per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ovvero 0,5 punti anziché 0,05 punti per ogni mese di servizio militare o frazione superiore a 15 giorni, nella fattispecie, avendo il ricorrente prestato servizio militare di leva dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma di maturità) richiesto per l'inserimento nella graduatoria, dal 17.9.1997 al 16.7.1998, spettandogli dunque ulteriori punti 5 anziché gli 0,5 assegnati;
- avrebbe ricevuto un incarico a tempo determinato, ma col punteggio corretto (39,90 + 4,50 punti per il servizio militare per un totale di punti 44,4) sarebbe ampiamente rientrato nel contingente degli assunti, secondo solo alla seconda in posizione, AVERSANO FLORA (punti 42,25);
- con l'assunzione in ruolo avrebbe anche potuto far valere il titolo di preferenza per la scelta della sede ex art. 33 l. 104/92 relativa al genitore disabile in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/92, residente in provincia di Benevento, situazione di preferenza dichiarata in entrambe le domande, di inserimento in graduatoria e di aggiornamento di cui sopra.

In merito al *periculum*, ha dedotto che la mancata legittima immissione in ruolo, quindi la stabilizzazione e la mancata possibilità di assegnazione del ricorrente alla sede di servizio di gran concretizzerebbe un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'infondatezza dell'istanza cautelare e chiedendone il rigetto per carenza di *fumus* e di *periculum*.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in riserva all'udienza del 23 febbraio 2023.

Sussiste il *fumus boni iuris*, quanto meno in relazione all'assorbente motivo dell'errata mancata valutazione del servizio reso nell'a.s. 2017/2018. E' pacifico che il ricorrente non avesse (per errore materiale/dimenticanza) in precedenza indicato l'arco temporale compreso tra il 7.10.2017 e il 31.8.2018, sicché la corrispondente porzione di punteggio risulta spettante, in quanto correttamente

rappresentata nella domanda di aggiornamento, e non costituisce certo una duplicazione di un servizio già precedentemente valutato; né la suddetta valutazione può in alcun modo andare a incidere sui diritti quesiti degli iscritti nella precedente graduatoria.

Difetta, invece, il *periculum in mora*, in quanto l'immissione in ruolo avverrebbe nella provincia, sicché non emerge come l'anticipazione della tutela possa neutralizzare l'asserito pericolo raffigurato in ricorso, ovvero la compromissione della "propria vita personale, familiare e di relazione", in relazione al genitore disabile residente in provincia di Benevento.

Né la possibilità di spendere l'invocato titolo preferenziale in una procedura di mobilità non ancora bandita appare concretizzare il pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c..

L'istanza cautelare non appare dunque meritevole di accoglimento.

In vista dell'udienza di merito, appare necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti in graduatoria vantanti una posizione poziore.

Attesa la ritenuta sussistenza (quanto meno parziale) del *fumus boni iuris*, questo Giudice intende formulare alle parti una proposta conciliativa (meglio dettagliata in dispositivo) al fine di favorire la definizione bonaria della controversia.

Si rimette in ogni caso la liquidazione delle spese di lite alla decisione sul merito.

P.Q.M.

- Rigetta l'istanza cautelare;
- Formula la seguente proposta conciliativa: immissione in ruolo del ricorrente su un posto rientrante nell'ambito territoriale di Modena e contributo spese di lite in favore del medesimo di euro 1800 oltre accessori di legge;
- Onera le parti di prendere posizione sulla proposta nel termine di 45 giorni;
- Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in parte motiva, mediante pubblicazione degli atti di causa e di un elenco dei medesimi sul sito istituzionale del Ministero, dell'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia-Romagna e dell'Ambito territoriale di Modena, incombente da effettuarsi a cura del ricorrente nel termine di sessanta giorni;
- Dispone l'anticipazione della prima udienza al **20 giugno 2023 ore 11:00**.

Si comunichi.

Modena, 11 marzo 2023

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni

